



***Il reato di caporalato ex art 603 bis del codice penale
e applicazione dell'amministrazione giudiziaria
Napoli - Venerdì 26 Maggio 2023***

Marco D'Orsogna Bucci
Dottore Commercialista
marcodorsogna@valoreassociati.it

Art. 34 D. Lgs 159/2011

Quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche/imprenditoriali possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per i delitti di cui all'art. 603 bis del Codice Penale, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei suddetti soggetti dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili per lo svolgimento delle loro attività economiche.

Art. 603 bis Codice Penale

Il Decreto legge 13 Agosto del 2011 n. 138 (poi convertito in L. 148/2011) all'art. 12 introduce nel codice penale l'art. 603 bis che prevede il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La modifica alla norma preesistente, introdotta dalla Legge 199 del 2016, ha ampliato le ipotesi di reato oltre le ipotesi "tradizionali" di sfruttamento, perseguendo la condotta del datore di lavoro come mero utilizzatore delle prestazioni e non solo nei casi di intermediazione illecita.

La corresponsione consapevole e reiterata di retribuzioni inferiori ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, le violazioni della normativa in materia di orario di lavoro/riposo, concretizzano ipotesi di sfruttamento che possono coinvolgere anche i professionisti che assistono i datori di lavoro (ipotesi di concorso).

Art. 603 bis Codice Penale

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi **in condizioni di sfruttamento**, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (INTERMEDIAZIONE ILLECITA)
2. **utilizza, assume o impiega manodopera**, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), **sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento** ed approfittando del loro stato di bisogno. (SFRUTTAMENTO LAVORATIVO)

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Art. 603 bis Codice Penale

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza **di una o più delle seguenti condizioni**:

1. la **reiterata corresponsione** di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la **reiterata violazione** della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Art. 603 bis Codice Penale

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Art. 603 ter Codice Penale

La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603 bis, importa **l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.**

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).

Art. 603 bis Codice Penale

“Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”

“.....approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”

Quale la linea di demarcazione tra lecito e illecito? La **“palese difformità”**.....

Quando si è in presenza di violazione reiterata?

In quali situazioni si concretizza lo “stato di bisogno dei lavoratori” (secondo elemento oggettivo per la sussistenza dell’ipotesi di reato).

Concetto di “palese difformità” dal contratto collettivo

“Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”

La palese difformità non esprime un concetto preciso di divergenza, non rappresenta un indice matematico, al contempo amplia le possibilità di commettere il reato.

Parametro possibile: art. 1 D.L. 338/1989

Parametro mensile? Giornaliero? Orario?

Parametro mancato: Salario minimo legale

Concetto di “palese difformità” dal contratto collettivo

“Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”

Quanto al riferimento ai contratti collettivi, la Circolare INL 5 del 2019 afferma «è evidentemente da intendersi ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative». La stessa circolare cita a giustificazione di tale affermazione l'art. 7 comma 4 del D.L. 248/2007(*) secondo il quale nel settore della cooperazione vanno applicati *«i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale **nella categoria**»*.

(*) Vedasi Corte Costituzionale 51/2015 e lettera circolare ML 7068 del 28.4.2015

Concetto di “corresponsione di retribuzioni”

*“Reiterata **corresponsione di retribuzioni** in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”*

Anche il termine “corresponsione” è introdotto dalla L. 199/2016 e richiede la prova delle effettive erogazioni patrimoniali in un concetto ampio che comprende non solo la paga base ma anche altre indennità a vario titolo erogate.

Concetto di violazione reiterata

*“Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”
...”la **reiterata violazione** della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie”*

Il concetto di violazione reiterata viene introdotto con le modifiche all'art. 603 bis da parte della L. 199/2016 che ha sostituito la precedente locuzione “sistemica” violazione. **Concettualmente la reiterazione della violazione potrebbe verificarsi anche al secondo inadempimento.**

Concetto di “stato di bisogno” dei lavoratori

“...approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”

Concetto secondo il quale non occorre versare in stato di assoluta indigenza ma è sufficiente la carenza (anche provvisoria) di mezzi idonei a far fronte alle esigenze primarie, una situazione di grave difficoltà in grado di limitare la volontà del lavoratore (parte debole del contratto), inducendola ad accettare condizioni lavorative/retributive negative.

«Devo accettare necessariamente questo sistema perché ho due figlie da mantenere»

«nelle buste mancavano sempre delle ore, non mi lamentavo perché avevo paura di essere lasciato a casa»

«io non ho mai fatto proteste per questi errori perché non avendo il contratto a tempo indeterminato avevo paura che non mi rinnovassero il contratto»

Concetto di “lavoratori”

I termini contenuti nella norma (es: lavoratori, retribuzioni, manodopera, ferie) sembrano ricondurre nella fattispecie di reato solo i rapporti di lavoro subordinato.

Tuttavia, la qualificazione del rapporto di lavoro data dalle parti non sembra essere determinante, soprattutto laddove sussiste differente forza contrattuale.

Quindi attenzione a “finte partite iva”, collaboratori eterorganizzati ex art. 2 comma 1 D.Lgs 81/2015, co.co.co ex art 409 c.p.c, altre forme dissimulate di lavoro autonomo (*es: riders*).

Il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori

Settori tradizionali: Agricoltura, Edilizia

Settori in crescita: Turismo, Logistica,

Nuovi fenomeni: Gig-economy, telelavoro, call center

Ambiti: Servizi in appalto, Cooperative

Il caporalato quale reato presupposto ex D. Lgs 231/2001

La Legge 199/2016 inserisce la fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. tra i reati presupposto ex D.Lgs 231/2001.

Di conseguenza anche l'ente risponde del reato quando è commesso nel suo interesse e/o vantaggio.

Da qui l'importanza dell'adozione di modelli organizzativi di organizzazione gestione e controllo da parte degli enti a rischio reato.

Il caporalato quale reato presupposto ex D. Lgs 231/2001

Art. 25-quinquies D. Lgs 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e **603-bis**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; ⁽³⁾

.....

2. **Nei casi di condanna** per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), **si applicano le sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Il caporalato quale reato presupposto ex D. Lgs 231/2001

Art. 15 D. Lgs 231/2001

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;